



COMUNE DI PADRU

Provincia di SASSARI

07020 Padru - Viale Italia Tel.0789/454017 fax 0789/45809

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 10-11-23

ORIGINALE

Oggetto: : ADOZIONE VARIANTE SOSTANZIALE URBANISTICA AL P.U.C. AI SENSI DELL'ART. 20, DA COMMI 1 A 23 E SEGUENTI, DELLA LEGGE REGIONALE DEL 22 DICEMBRE 1989 N. 45 "NORME PER L'USO E LA TUTELA DEL TERRITORIO REGIONALI". VARIANTE NORMATIVA

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla Prima in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

IDINI Antonello	P	SATTA Stefania	P
CORDA Luigi	P	PORCHEDDU Giovanni Antonio	P
MODDE Massimiliano	A	SATTA Antonio	P
PILU Antonio Giovanni Narciso	P	CAREDDU Salvatore Antonio	P
ARRU Donatella	P	MUDULU Antonello	P
MURRAI Antonio	P	MURA Michele Raimondo	P
SOGGIU Alberto	A		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Gli assenti sono giustificati (art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02.1915 N.148).

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. Antonello IDINI nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a del D.Lgs. n. 267/2000), il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.

IL SINDACO

Dopo aver introdotto l'argomento concede la parola all'Assessore Stefania Satta per l'illustrazione dell'argomento.

L'Assessore Satta evidenzia, inoltre, la necessità di rettificare le norme tecniche di attuazione come illustrate nella relazione illustrativa e di accompagnamento, redatta dal Responsabile Arch. Marco Bazzu, alla pagina 1 Art.6 Zone Agricole E4 Lett.C, Densità Edilizia, mediante sostituzione del periodo “ *quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse*” con il periodo :” *quali magazzini, laboratori e rimesse*”, nonché di integrare le stesse, all'art.3 lettera f) (distanze) aggiungendo al secondo periodo, dopo le parole “D.P.G.R. 9743/271, le parole ;” e del D.P.G.R. 2266/U/83 “Decreto Floris”.

Ultimata l'esposizione il Sindaco invita i presenti ad esprimersi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- a. con Deliberazione del Commissario ad Acta del 12 luglio 2000, n. 1, è stato definitivamente approvato il Piano Urbanistico Comunale (di seguito PUC), pubblicato nel BURAS del 21 settembre 2000, inserzione n. 29 - Atto del CO.RE.CO. N. 2574/1 del 02/08/2000;
- b. successivamente alla Delibera citata sono state approvate negli anni numerose varianti urbanistiche di tipo grafico e normativo;
- c. la gestione operativa degli atti del PUC e della documentazione pianificatoria complementare all'interno dei procedimenti urbanistici ed edilizi avviati o attuati sul territorio comunale ha permesso, da parte dei tecnici comunali, degli addetti ai lavori e della cittadinanza, di evidenziare gli aspetti che necessitano di un intervento migliorativo o correttivo al fine di eliminare contraddizioni o errori materiali (grafici e testuali) negli elaborati progettuali;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute, tendenti ad ottenere la modifica della normativa contenuta:

1. nelle norme tecniche di attuazione agli articoli seguenti:
 - a. ART. 3 PRESCRIZIONI TIPO DELLE SINGOLE ZONE PREVISTE DAL P.di F. - ZONA B4 DELLE FRAZIONI;
 - b. ART.6 LE ZONE AGRICOLE E2 lett. f) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (art.8 – 4° comma DPGR n.228/94);
 - c. ART.6 LE ZONE AGRICOLE E4:
 - lett. c) DENSITA' EDILIZIA
 - lett. f) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (art.8 – 4° comma DPGR n.228/94);
 - d. ART.6 LE ZONE AGRICOLE E5 lett. f) CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (art.8 – 4° comma DPGR n.228/94);

2. nel Regolamento Edilizio all'articolo seguente:

- a. ART. 63 – Spazi scoperti interni agli edifici e uso dei distacchi tra fabbricati;

VISTA a tal riguardo la *Relazione illustrativa e di accompagnamento* alla variante, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica nella quale vengono illustrate le modifiche che si intendono apportare alle *Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento edilizio* e le motivazioni a sostegno di tali variazioni;

VISTE le proposte di rettifica delle norme tecniche di attuazione così come riportate nella relazione illustrativa e di accompagnamento redatta dal Responsabile Arch. Marco Bazzu, alla pagina 1 Art.6 Zone Agricole E4 Lett.C, Densità Edilizia , mediante sostituzione del periodo “ quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse” con il periodo :” quali magazzini, laboratori e rimesse”, nonché la proposta di integrazione della pagina 3 della relazione medesima , all'art.3 lettera f) (distanze) mediante aggiunta, al secondo periodo , dopo le parole “D.P.G.R. 9743/271,delle parole ;” e del D.P.G.R. 2266/U/83 “Decreto Floris”.

CONSIDERATO CHE:

- a. le norme così come nella loro attuale stesura, limitino eccessivamente il corretto sviluppo urbano in base alle esigenze dei cittadini sia nel creare o recuperare il patrimonio edilizio (esistente e non);
- b. le modifiche consentirebbero in generale di rispettare sia del principio di localizzazione dei nuovi volumi previsti in contiguità ai volumi esistenti in modo tale da rappresentare un completamento dell'insediamento preesistente, e sia il rispetto del principio generale del minor consumo del suolo (articoli 3 e 64 delle NTA PPR);

RILEVATA l'opportunità di modificare le norme di cui sopra (vedi *Relazione illustrativa e di accompagnamento*), ferma restando l'esigenza di una razionale gestione del territorio ma che sia in grado di sostenere le scelte strategiche di tipo economico-produttivo in un quadro di difficile congiuntura economica e di perdurante crisi, di guisa da favorire la libera affermazione delle capacità imprenditoriali nelle sue variegate tipologie, tenendo conto della dinamicità del mercato che impone misure di pianificazione duttili, dinamiche e versatili;

PRESO ATTO che il vigente strumento urbanistico (PUC) non è adeguato al Piano paesaggistico regionale (di seguito PPR);

CONSIDERATO CHE

- a. per i PUC non adeguati al PPR, l'articolo 20 bis, comma 2, lett. i, della legge regionale del 22 dicembre 1989 n. 45 “*Norme per l'uso e la tutela del territorio regionali*” consente “...*modifiche delle norme tecniche di attuazione che non comportano un incremento al dimensionamento complessivo del piano e non riducono le dotazioni territoriali essenziali...*”;

- b. l'articolo 20, comma 23, della legge regionale del 22 dicembre 1989 n. 45 "*Norme per l'uso e la tutela del territorio regionali*" e successive modificazioni e integrazioni, la presente variante risulta sostanziale in quanto le modifiche alle norme tecniche di attuazione rientrano tra le varianti sostanziali.

CONSIDERATO, inoltre, che rientra tra le varianti sostanziali come espressamente previsto dall'art. 3.3, lett. b), dell'Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 21, comma 2 della legge regionale del 22 dicembre 1989 n. 45, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/48 del 29 gennaio 2019;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 - Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione della giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006;

VISTO il D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia;

VISTO l'art. 14, comma 4, del D.Lgs 152/2006;

con votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- 1. DI ADOTTARE** preliminarmente, ai sensi dell'art. 20, commi da 1 a 23, della legge regionale del 22 dicembre 1989 n. 45 e successive modificazioni e integrazioni, la variante sostanziale al Piano Urbanistico Comunale consistente nelle modifiche delle *Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento edilizio*, così come riportato nella *Relazione illustrativa e di accompagnamento* allegata alla presente deliberazione;
- 2. DI SOSTITUIRE** l'elaborato denominato *Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento edilizio*, di cui alla deliberazione del Commissario ad Acta del 12 luglio 2000, n. 1 e successive varianti, con quelli allegati alla presente deliberazione, rettificando come segue le disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione : All'Art.6 Zone Agricole E4 Lett.C, Densità Edilizia , mediante sostituzione del periodo " quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse" con il periodo : " quali magazzini, laboratori e rimesse"; all'art.3 lettera f) (distanze) mediante integrazione, al secondo periodo , dopo le parole "D.P.G.R. 9743/271, le parole ;" con le parole: e del D.P.G.R. 2266/U/83 "Decreto Floris".

3. **DI DARE ATTO** che al presente provvedimento viene allegata la relazione illustrativa e di accompagnamento alla variante, contenente inoltre il quadro sinottico di raffronto delle Norme Tecniche di attuazione, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica, con le rettifiche approvate e sopra evidenziate;
4. **DI DARE ATTO** che la presente variante urbanistica, ai sensi della legge regionale citata, dovrà essere depositata a disposizione del pubblico presso la segreteria del Comune e pubblicata sul sito web istituzionale dell'ente, dandone notizia mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell'albo pretorio online del Comune;
5. **DI DARE MANDATO** al Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione di tutti gli adempimenti e atti amministrativi necessari per avviare l'iter meglio descritto all'interno del presente dispositivo;
6. **DI DARE ATTO** che la variante urbanistica in oggetto dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che stabilirà nello specifico caso se debba essere o meno sottoposta a V.A.S.;
7. **DI DARE ATTO** che entro il termine indicato dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS, chiunque potrà presentare osservazioni in forma scritta;
8. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale, in quanto atto di pianificazione e governo del territorio.

Con successiva votazione unanime espressa per alzata di mano,

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.

PARERE: REGOLARITA' TECNICA (art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000)

VISTO con parere Favorevole in data 30-10-23

Il Responsabile del servizio
Arch. Bazzu Marco

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto;

Il Sindaco
Antonello IDINI

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Natalina Baule

Attestazione di Esecutività	
Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data	
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)	Il Segretario Comunale Dott.ssa Natalina Baule

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)